



COMUNE DI TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 23.12.2016

OGGETTO: ATTESTAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **9:30** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Presenti	Assenti	Partecipanti	
X		Mastrini Matteo	Sindaco
X		Franchetti Dhebora	Assessore
	X	Ciancianaini Riccardo	Ass. Esterno

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che con Contratto rep. n. 1256 stipulato in data 28/10/1989 il Comune di **TRESANA** ha concesso alla società oggi denominata 2 i rete Gas spa il diritto di esercire in via esclusiva, su tutto il territorio comunale, il servizio di distribuzione del gas;
- che detto contratto prevedeva una scadenza naturale al 31/12/2021;
- che la normativa relativa al settore della distribuzione del gas naturale è stata profondamente innovata dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00, così come successivamente modificato ed integrato;
- che per effetto di quanto previsto dalla citata normativa, le concessioni per la distribuzione del gas naturale possono essere affidate solo a seguito di una procedura di gara;
- che, in base alla previsione dell'art. 46 bis del D.L. n. 159/07 convertito in Legge n. 222/07, l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale deve avvenire esclusivamente per Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);
- che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 74 del 31/03/2011 ed entrato in vigore in data 01/04/2011 cd. "Decreto Ambiti", sono stati determinati gli ambiti territoriali sopra richiamati;
- che il medesimo decreto prevede che il gestore uscente, ai sensi dell'articolo 14 co. 7 del D.Lgs. 164/00, resta obbligato a proseguire la gestione fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento d'ambito;
- che il successivo articolo 24 del D.Lgs. n. 93 del 01/06/2011, pubblicato nella G.U. n. 148 del 28/06/2011 – S.O. n. 157 ed entrato in vigore il 29/06/2011, stabilisce, per i Comuni che non hanno pubblicato bandi di gara o inviato le lettere di invito, che a decorrere dalla sua data di entrata in vigore le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali;
- che il successivo D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/10/2011, pubblicato nella G.U. n. 252 del 28/10/2011 ed entrato in vigore il giorno successivo ha determinato i Comuni appartenenti a ciascuno degli ambiti territoriali istituiti con il D.M. 19/01/2011 sopra richiamato;
- che il Comune di **TRESANA** rientra nell'ambito denominato "Massa - Carrara", sulla base del quale verrà quindi indetta la gara per la riassegnazione del servizio;

- che con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12/11/2011, pubblicato nella G.U. n. 22 del 27/01/2012 – S.O. n. 20, entrato in vigore in data 11/02/2012, è stato definito il regolamento sui criteri di gara, contenente anche la tempistica di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento unitario del servizio nonché le modalità per definire il valore di rimborso al gestore uscente;
- che con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/05/2014, pubblicato nella G.U. n. 129 del 06/06/2014, entrato in vigore in data 07/06/2014, sono state adottate le “Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”,
- Che con il D. l. n° 91 del 24/06/2014, convertito con modificazioni nella Legge n° 116 del 11/08/2014 è stato modificato il comma 5 dell’articolo 15 del dlgs 164/00 stabilendo che: *“Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all' articolo 4, comma 6, del [decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#) . In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara”*
- che, a mente di quanto previsto dall’art. 14, comma 9, del citato decreto legislativo n. 164/00, gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara, stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione dello stesso;
- che il bando di gara deve altresì riportare le modalità per regolare il valore di rimborso relativo alle immobilizzazioni di cui alla precedente premessa ed il gestore subentrante

acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa;

- che quindi si è reso necessario procedere alla definizione del valore di rimborso secondo le specifiche di cui sopra;
- che questo comune ha delegato la Stazione appaltante a svolgere le attività di cui agli articoli 4 e 5 del DM 226/11, ivi compresa la quantificazione del valore di rimborso;
- che al riguardo la Stazione Appaltante ha richiesto alla concessionaria lo stato di consistenza degli impianti e la documentazione per la verifica del valore di rimborso di cui al punto 19 del DM “Linee Guida”;
- che la concessionaria ha predisposto lo stato di consistenza degli impianti ed ha inviato all’ente concedente ed alla Stazione Appaltante le valutazioni di tali beni, quantificata in base alla consistenza degli impianti innanzi indicata;
- che le parti hanno avviato e condotto un tavolo tecnico congiunto ed effettuato in contraddittorio una analisi diretta ad individuare, anche tramite i necessari accertamenti, il valore industriale residuo (VIR) degli impianti e delle reti gas in conformità al vigente contratto di concessione e successivi atti integrativi ed alla normativa richiamata nelle premesse del presente Atto;
- che a detto tavolo tecnico la Stazione Appaltante si è fatta supportare da società di consulenza all’uopo incaricata alle cui risultanze si rinvia;
- che a margine dell’attività di cui sopra il valore di rimborso degli impianti descritti nello stato di consistenza realizzati dalla concessionaria sino al 31/12/2013 risultava quindi essere pari ad **€ 1.752.972,03**
- che detto valore evidenziava un differenziale tra VIR e RAB superiore alla soglia del 10 % di cui all’articolo 15 del dlgs n° 164/00;
- che pertanto esso risultava eccedere il parametro di legge che rende necessario l’invio di dette risultanze all’Aeegsi affinché essa svolga le verifiche di propria esclusiva competenza, delle quali la Stazione Appaltante deve tener conto in sede di pubblicazione del bando;
- che il valore di rimborso di cui sopra veniva condiviso, con le riserve di verifica di cui sopra, con Deliberazione di G. C. n° 89 del 02.10.2015;
- che successivamente la stazione appaltante Massa ha provveduto ad inviare la stima e gli atti connessi all’Aeegsi per le verifiche di legge;
- che a margine delle osservazioni presentate dall’Aeegsi la stazione appaltante ed il gestore uscente hanno convenuto di rettificare in diminuzione il valore di rimborso di cui sopra;

- che quindi si rende necessario rettificare il valore di rimborso già condiviso da € **1.752.972,03**; ad € **1.743.514,10** ;
- Visto il parere favorevole espresso i sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di definire in modo condiviso il valore di rimborso da riconoscersi al gestore uscente relativo agli impianti realizzati a tutto il 31/12/2013, determinato secondo i criteri previsti nel contratto di concessione e nella normativa richiamata nelle premesse del presente Atto, in complessivi € 1.743.514,10 + IVA di legge, come da nuova Tabella 18 (Allegato 1) in forza delle rettifiche richieste dall'Aeegsi.
2. Di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente proposta di deliberazione:

Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X

CONTRARIO

Tresana, li 23.12.2016

Il Responsabile del Servizio
Arch. Marco Leoncini

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Tresana, li 30.12.2016

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che, la presente deliberazione:

X è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30.12.2016 al 14.01.2017 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

è stata comunicata, in data _____ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 23.12.2016;

decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. 10.08.200, n. 267)

Tresana, li 14.01.2017

Il Segretario comunale
Dott. Luca Lazzarini